



## CITTA' DI TORINO

### SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE

Prot.n. **155** /4 - 44

Tit.03 cl. **4** fasc. **5**

Torino, 12 gennaio 2009

### A TUTTI I DIPENDENTI

### OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DISCIPLINARE

La legge 133/2008, che ha convertito il D.L. 112/08, e il C.C.N.L. 11/4/2008 hanno introdotto modifiche al regime delle assenze per malattia (vedasi la circolare n. 7575 del 9 luglio 2008 del Servizio Centrale Risorse Umane) ed in materia disciplinare.

In particolare, il C.C.N.L. per il personale non dirigente relativo al quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto in data 11 aprile 2008, ha apportato alcune rilevanti novità, innovando il codice disciplinare; tali novità sono finalizzate a rafforzare il potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro per garantire una maggiore correttezza dei comportamenti negli ambienti di lavoro, nonché a scoraggiare e reprimere fenomeni di malcostume e condotte illecite dei dipendenti.

L'art. 3 ha riformulato il codice disciplinare, il quale prevede alcune significative modificazioni e integrazioni rispetto al passato, che qui si elencano:

#### SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DA 11 GIORNI A 6 MESI:

- alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro;
- fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. La sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
- qualsiasi comportamento da cui sia derivato un grave danno all'ente o a terzi;

#### LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

- ipotesi in cui un dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato, concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. In questo caso il licenziamento è applicabile senza attendere l'esito del procedimento penale.

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

In merito alla mancata reperibilità alla visita medica domiciliare, si fa presente che vi sono sia implicazioni di carattere disciplinare, che di carattere economico. Si richiama alla Vs. attenzione il disposto dell'art. 5, comma 14, della legge 638/1983, il quale prevede che:

l'assenza del lavoratore alla visita di controllo senza giustificato motivo comporta:

- 1) perdita totale del trattamento economico per i primi 10 giorni;
- 2) nel caso di assenza ad una seconda visita di controllo nel medesimo periodo di prognosi, decadenza dal diritto al trattamento economico in misura pari al 50%;

la sanzione decorre dal giorno iniziale della malattia e non riguarda i giorni di ricovero ospedaliero o già certificati in sede di una precedente visita di controllo.

Il dipendente assente alla visita di controllo è quindi soggetto sia a procedimento disciplinare che all'applicazione della sanzione di cui sopra.

Si richiede, inoltre, la collaborazione dei Servizi qualora provvedano all'instaurazione dei procedimenti di loro competenza, inoltrando all'Ufficio Procedimenti Disciplinari la contestazione degli addebiti esclusivamente via mail all'indirizzo [provvedimenti disciplinari@comune.torino.it](mailto:provvedimenti_disciplinari@comune.torino.it) e successivamente la relativa sanzione o archiviazione; al termine della procedura, quando la sanzione diventa definitiva, si provvederà all'invio della copia cartacea della documentazione, che verrà inserita nel fascicolo personale del dipendente.

IL DIRIGENTE  
*dr. Emilio AGAGLIATI*

IL DIRETTORE  
*dr. Fausto SORBA*

**Torino**  
*Passion lives here*

Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino  
011 442.2249 – 442.1917 – 011 442.2035  
fax 011 442.2699